



**PRONTO INTERVENTO
VIABILITA' PROVINCIA DI MATERA
CUP: H99J26000010003**

**PROVINCIA DI MATERA
AREA TECNICA**



DATA
APRILE 2026

**CAPITOLATO SPECIALE
D'APPALTO**

PROGETTO REDATTO DA: Area Tecnica - Settore viabilità Provincia di Matera

Il Dirigente dell'Area Tecnica

Ing. Pasquale Morisco



I tecnici del Servizio 7 - Viabilità

Il Funzionario di E.Q. Geom. Pietro Rinaldi
Geom. Bruno Vincenzo
Ing. D'Aprile Antonelia
Ing. Pellegrino Francesco
Geom. Simone Francesco

PRONTO INTERVENTO - VIABILITA' PROVINCIA DI MATERA

CUP: H99J26000010003

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) regola l'affidamento del pronto intervento da eseguirsi sulle strade provinciali della Provincia di Matera per garantire la sicurezza della circolazione stradale, come meglio specificato all'art. 18 del presente elaborato, in qualità di Ente competente della gestione e manutenzione delle strade provinciali del proprio patrimonio

L'Appalto di che trattasi ha per oggetto, in sintesi, le seguenti prestazioni:

- 1) **Pronto intervento con numero dedicato h24, 7 giorni su 7, per la messa in sicurezza delle strade provinciali a seguito di ogni evento che possa causare pericolo per la pubblica e privata incolumità;**
- 2) **Pronto intervento con numero dedicato h24, 7 giorni su 7, per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento carcasse animali sulle strade provinciali.**

Il numero dedicato di pronto intervento h24, verrà comunicato alle Autorità competenti e Forze dell'Ordine, le quali interloquiranno direttamente con l'Operatore Economico.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione Appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'operatore economico, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.

L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Operatore economico deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Ai fini dell'art. 3 c. 5 della Legge 136/2010 e il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento sarà generato in fase di aggiudicazione e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è **H99J26000010003**.

Il presente appalto è dato mediante offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, valutata sulla base di criteri oggettivi, di impatto economico, sociale e ambientale, connessi all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 108 comma 4 del D.Lgs 36/2023.

L'importo a base dell'affidamento per l'esecuzione delle lavorazioni e dei servizi (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) è sintetizzato come segue:

A	IMPORTO DELL'APPALTO		
A1	Lavori a misura		€ 584 623,36
A2	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento carcasse animali	€ 235 000,00	
A3	Costi della sicurezza previsti non soggetti a ribasso	€ 10 000,00	

IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO	€	584 623,36
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO	€	245 000,00
TOTALE APPALTO (A1+A2+A3)	€	829 623,36
Clausola opzionale di cui all'art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023	€	165 924,67
TOTALE APPALTO E CLAUSOLE OPZIONALI	€	995 548,03

2. AMMONTARE DELL'APPALTO

Ai sensi dell'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023, l'operatore economico indica, a pena di esclusione, i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro eccetto che nelle forniture senza posa in opera e nei servizi di natura intellettuale.

Pertanto, l'importo complessivo di lavori e servizi incluso di manodopera, oneri sicurezza aziendali (di cui all'art. 108, c. 9, del d.lgs. 36/2023) ammonta ad Euro 829 623,36, clausola opzionale ed IVA escluse.

L'importo di cui al precedente periodo comprende i costi della sicurezza (di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.) stimati in Euro 10 000,00 (non soggetti al ribasso d'asta), l'importo a cui andrà applicato il ribasso d'asta dei lavori in Euro 584 623,36 e l'importo servizio di raccolta, trasporto e conferimento carcasse animali in Euro 235 000,00 (non soggetti al ribasso d'asta).

Nel corso dell'appalto, la Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D.Lgs 36/2023, di modificare l'importo contrattuale (clausola opzionale) fino alla concorrenza di Euro 165 924,67, per un importo complessivo totale dell'appalto pari ad **€ 995 548,03**, IVA esclusa, come di seguito riportato:

a) LAVORI

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	713 548,03	settecentotredicimilaseicentoventitre/03	71,67

b) SERVIZI

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
	Servizio di raccolta, trasporto, conferimento in apposito centro per lo smaltimento di carcasse Animali – CPV 90710000-7	282 000,00	duecentottantaduemila/00	28,33

I servizi di cui al punto b), a scelta dell'operatore economico, preventivamente autorizzata dalla Stazione Appaltante, possono essere subappaltate secondo le condizioni del Codice degli appalti e del presente capitolato speciale.

Restano esclusi dall'appalto i lavori che la Stazione Appaltante si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra ditta senza che l'Operatore economico possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

3. AFFIDAMENTO E CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 17 c. 5 del d.lgs. 36/2023, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, il contratto viene stipulato i successivi 60 giorni, anche in pendenza di contenzioso, salvo diverso termine:

- previsto nel bando o nell'invito a offrire;
- nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della Stazione Appaltante o dell'ente concedente;
- nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non può essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sarà pubblicato il provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice);
- di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 55, c. 2 del codice.

Il contratto, in ogni caso, non viene stipulato prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Tale termine dilatorio non si applica nei casi:

- di procedura in cui è stata presentata o ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito, o le impugnazioni sono già state respinte con decisione definitiva;
- di appalti basati su un accordo quadro;
- di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione;
- nel caso di ricorso e a seguito di notificazione dell'istanza cautelare, il contratto non può essere stipulato nei termini sopra indicati, fino a quando non sarà pubblicato il provvedimento cautelare di primo grado o il dispositivo o la sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare (art. 18 c. 2, lett. a) e c. 4 del codice);
- di contratti di importo inferiore alle soglie europee, ai sensi dell'art. 55, c. 2 del codice.

Se il contratto non viene stipulato nei termini sopra indicati, per fatto imputabile alla Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può sciogliersi da ogni vincolo contrattuale o far constatare il silenzio inadempimento mediante atto notificato. In tal caso all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

L'aggiudicazione può essere sempre revocata nel caso di mancata stipula del contratto nel termine fissato per fatto imputabile all'aggiudicatario.

Al momento della stipula del contratto l'operatore economico è tenuto a versare un'imposta da bollo di euro 120.

Il valore dell'imposta di bollo è determinato dalla tabella A dell'allegato I.4 del codice.

4. MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Il contratto di appalto, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 36/2023, viene modificato senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento se:

- a) le modifiche sono previste in clausole precise ed inequivocabili nei documenti di gara iniziali (clausole di opzione), prevista nel presente appalto;

- b) si rendono necessarie prestazioni supplementari non inclusi nell'appalto iniziale per i quali un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici o tecnici, o comporti notevoli disagi o un incremento dei costi per la Stazione Appaltante; in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.
- c) c. si rendono necessarie modifiche in corso di esecuzione a causa di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltate denominate "varianti in corso d'opera"; in questo caso il contratto può essere modificato solo se l'aumento di prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

Rientrano in queste circostanze:

- nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
 - eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
 - rinvenimenti, imprevisi o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
 - difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.
- d) un nuovo contraente sostituisce l'aggiudicatario dell'appalto nel caso di:
- modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario previste in clausole chiare, precise ed inequivocabili nei documenti di gara;
 - successione di un altro operatore economico (che soddisfi gli iniziali criteri di selezione) per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie dell'aggiudicatario, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice (salvo art. 124 del codice);
 - assunzione degli obblighi del contraente principale da parte della Stazione Appaltante nei confronti dei suoi subappaltatori.
- e) il valore della modifica è al di sotto delle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice;
- f) il valore della modifica è $< 15\%$ del valore iniziale del contratto;
- g) le modifiche non sono sostanziali.

Le modifiche e le varianti sono autorizzate dal RUP secondo quanto previsto dall'ordinamento della Stazione Appaltante, senza necessità di procedere ad una nuova procedura di affidamento e purché la struttura del contratto e l'operazione economica ad esso collegata rimangano inalterate.

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'art. 9 del codice e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a 3 mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Nei casi di modifica del contratto previsti alle lettere b) e c), la stazione pubblica un avviso di intervenuta modifica sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16 del codice, ed è pubblicato conformemente all'art. 84.

Il RUP comunica e trasmette all'ANAC le modifiche o varianti in corso d'opera del contratto individuati. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'art. 222 del codice.

In particolare l'ANAC sovrintende al rispetto del divieto di aggiudicare contratti mediante modalità differenti da quelle ordinarie e svolge un'attività di controllo sull'esatto utilizzo delle disposizioni eccezionali previste per le situazioni di somma urgenza e per gli interventi di protezione civile, ai sensi degli artt. 140 e 140-bis del codice.

In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso d'opera previsti dall'allegato II.14 del codice, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 222, c. 13 del codice.

Le variazioni sono valutate in base ai prezzi di contratto ai sensi dell'allegato II.14 art. 5 c.7 e 8, tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- desumendoli dai prezzi di cui all'art. 41 del codice, ove esistenti;
- ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'esecutore, e approvati dal RUP.

Qualora dai calcoli effettuati risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i prezzi, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori, sono approvati dalla Stazione Appaltante, su proposta del RUP.

Se l'esecutore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione Appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

5. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato speciale d'appalto, il Capitolato generale d'appalto, di cui al d.m. 145/2000 per quanto non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

- a) l'elenco dei prezzi unitari "Prezziario Regionale Basilicata OO.PP. 2025;
- b) le polizze di garanzia;
- c) Offerta tecnica dell'Operatore Economico O.E.P.V.;
- d) i seguenti elaborati di progetto:
 - Elab. A – Relazione tecnica
 - Elab. B – Quadro Economico
 - Elab. C – Capitolato Speciale d'Appalto
 - Tav. 1 - Planimetria generale delle SS.PP.
 - Tav. 2 - Planimetria per aree di intervento
 - Tav. 3 – Elenco delle SS.PP.

Alcuni documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione Appaltante e controfirmati dai contraenti.

Sono contrattualmente vincolanti per le Parti le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Codice dei contratti - d.lgs. n. 36/2023;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.;
- il Codice della Strada in vigore

6. QUALIFICAZIONE E REQUISITI PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

LAVORI

Per i lavori indicati dal presente Capitolato la Stazione Appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione, ai sensi degli artt. 94 e 95 d.lgs. 36/2023, e il possesso dei requisiti di partecipazione dell'operatore economico, consultando il fascicolo virtuale di cui all'articolo 24 e gli altri documenti allegati, tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale - d.lgs. 82/2005 - e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Nel dettaglio, l'operatore economico deve possedere l'attestazione di qualificazione secondo quanto disposto dall'art. 100 c. 4 del codice.

Gli operatori economici sono qualificati per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni di progettazione e costruzione.

Tabella A

(Art. 46 allegato II.12 d.lgs. 36/2023)

Categorie di opere generali

OG 1	Edifici civili e industriali
OG 2	Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
OG 4	Opere d'arte nel sottosuolo
OG 5	Dighe
OG 6	Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
OG 7	Opere marittime e lavori di dragaggio
OG 8	Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
OG 9	Impianti per la produzione di energia elettrica
OG 10	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione
OG 11	Impianti tecnologici
OG 12	Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica

Categorie di opere specializzate

OS 1	Lavori in terra
OS 2-A	Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
OS 2-B	Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
OS 3	Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4	Impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5	Impianti pneumatici e antintrusione
OS 6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
OS 7	Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
OS 8	Opere di impermeabilizzazione
OS 9	Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
OS 10	Segnaletica stradale non luminosa
OS 11	Apparecchiature strutturali speciali
OS 12-A	Barriere stradali di sicurezza
OS 12-B	Barriere paramassi, fermaneve e simili
OS 13	Strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14	Impianti di smaltimento e recupero rifiuti
OS 15	Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
OS 16	Impianti per centrali di produzione energia elettrica
OS 17	Linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18-A	Componenti strutturali in acciaio
OS 18-B	Componenti per facciate continue
OS 19	Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS 20-A	Rilevamenti topografici
OS 20-B	Indagini geognostiche

OS 21	Opere strutturali speciali
OS 22	Impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 23	Demolizione di opere
OS 24	Verde e arredo urbano
OS 25	Scavi archeologici
OS 26	Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
OS 27	Impianti per la trazione elettrica
OS 28	Impianti termici e di condizionamento
OS 29	Armamento ferroviario
OS 30	Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi
OS 31	Impianti per la mobilità sospesa
OS 32	Strutture in legno
OS 33	Coperture speciali
OS 34	Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
OS 35	Interventi a basso impatto ambientale

Le categorie sono classificate secondo i livelli di importo riportati all'art. 2 c. 4 dell'allegato II.12 del codice.

Classifiche

- a) I: fino a euro 258.000;
- b) II: fino a euro 516.000;
- c) III: fino a euro 1.033.000;
- d) III-bis: fino a euro 1.500.000;
- e) IV: fino a euro 2.582.000;
- f) IV-bis: fino a euro 3.500.000;
- g) V: fino a euro 5.165.000;
- h) VI: fino a euro 10.329.000;
- i) VII: fino a euro 15.494.000;
- l) VIII: oltre euro 15.494.000.

La qualificazione in una categoria abilita l'operatore economico a partecipare alle gare e a eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

L'attestazione di qualificazione, rilasciata secondo la procedura prevista dall'allegato II.12, costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.

A partire dal 1° ottobre 2024 tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili devono essere in possesso di una specifica patente a crediti per la sicurezza (art. 27, c. 1 del d.lgs. 81/2008), fatta eccezione per l'operatore economico che dispone dell'attestazione di qualificazione SOA con classificazione pari o superiore alla III (art. 100, c. 4, del codice).

I requisiti di ordine speciale necessari per ottenere la qualificazione sono:

- l'idoneità professionale;
- la capacità economica e finanziaria;
- le capacità tecniche e professionali.

Pertanto, l'operatore economico deve possedere la qualifica richiesta dal bando di gara, dall'avviso o dall'invito a partecipare redatto dalla Stazione Appaltante e disciplinato dal Codice Appalti e dalla norma vigente.

Cat.	Descrizione	Importo	Classifica	% sul totale
OG 3	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere complementari	713 548,03	III	71,67%

SERVIZI

L'operatore economico deve possedere i seguenti requisiti di ordine speciale, secondo quanto disposto dall'art. 100 del codice:

- l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto;
- iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali nella Categoria 5 ai sensi dell'art. 212 comma 5, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i..

Cod.	Descrizione	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
	Servizio di raccolta, trasporto, conferimento in apposito centro per lo smaltimento di carcasse Animali – CPV 90710000-7	282 000,00	duecentottantaduemila/00	28,33

7. GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA

PROVVISORIA

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023, copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al d.lgs. 159/2011, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo del presente appalto è inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice e pertanto la garanzia provvisoria - art. 106 c. 1, del codice - è pari al 1% del valore complessivo del presente appalto, ai sensi dell'art. 53, c. 4 del codice.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa Stazione Appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa Stazione Appaltante.

Tale garanzia copre un arco temporale almeno di 180 giorni - che possono variare in relazione alla durata presumibile del procedimento - decorrenti dalla presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 30% quando, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI CEI ISO 9000, è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con la riduzione del 30%, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10%, cumulabile con la riduzione del 30% e del 50%, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1. L'importo della garanzia e del suo rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20%, cumulabile con le riduzioni del 30% e del 50%, quando l'operatore economico possieda una o più delle certificazioni o marchi individuati dall'allegato II.13 del codice, nei documenti di gara iniziali, che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. Nel caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per beneficiare della riduzione il possesso dei requisiti viene espressamente indicato nel contratto, in quanto opportunamente documentato nei modi previsti dalla normativa vigente in sede di offerta.

La garanzia deve essere conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, e prevede la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante.

DEFINITIVA

L'operatore economico alla sottoscrizione del contratto, come preventivamente specificato all'interno della determina a contrarre da questa Stazione Appaltante, deve costituire garanzia definitiva con le modalità previste dall'art. 106 del d.lgs. 36/2023, ed è pari al 5% dell'importo contrattuale; essendo l'appalto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 14 del codice, ai sensi dell'art. 53, c. 4 del codice.

La garanzia definitiva è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa Stazione Appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 35/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice.

La garanzia prevede la rinuncia:

- al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- all'eccezione di cui all'art. 1957(6) c. 2 c.c.;
- all'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta di questa Stazione Appaltante.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Se il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso

delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore.

La Stazione Appaltante richiede all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo Garanzia provvisoria.

L'esecutore può richiedere prima della stipulazione del contratto di sostituire la garanzia definitiva con l'applicazione di una ritenuta a valere sugli stati di avanzamento pari al 10% degli stessi, ferme restando la garanzia fideiussoria costituita per l'erogazione dell'anticipazione e la garanzia da costituire per il pagamento della rata di saldo. Per motivate ragioni di rischio dovute a particolari caratteristiche dell'appalto o a specifiche situazioni soggettive dell'esecutore delle prestazioni, la Stazione Appaltante può opporsi alla sostituzione della garanzia.

Le ritenute sono svincolate dalla Stazione Appaltante all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque non oltre 12 mesi dopo la data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei prestazioni, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Può, altresì, incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 117, del codice, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ed è progressivamente svincola con l'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'operatore economico, degli stati di avanzamento dei lavori e servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Il mancato svincolo nei 15 giorni dalla consegna dei SAL o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

8. COPERTURE ASSICURATIVE

L'esecutore delle prestazioni, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 117 c. 10, del d.lgs. 36/2023, deve costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno 10 giorni prima della consegna delle prestazioni una polizza di assicurazione che copre i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

L'importo della somma da assicurare corrisponde a quello del contratto.

Tale polizza assicura la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei prestazioni il cui massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei prestazioni e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei prestazioni risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione Appaltante.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la Stazione Appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la Stazione Appaltante.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

9. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di **3 anni** a partire dalla data di sottoscrizione, con possibilità di **proroga per un ulteriore periodo massimo di un anno**, da esercitarsi previo accordo tra le parti ed a discrezione della **Provincia di Matera**. La proroga dovrà essere formalizzata con una comunicazione scritta almeno **60 giorni prima della scadenza del contratto**.

10. PENALITÀ

Nel caso in cui le prestazioni siano eseguite in modo non conforme a quanto previsto dalla normativa, dal presente capitolato tecnico e da quanto presentato in sede di offerta, l'Ente provvederà in forma scritta a contestare all'Aggiudicatario le inadempienze riscontrate. Quest'ultimo avrà 15 giorni per far pervenire le proprie deduzioni all'Ente, a mezzo P.E.C.

Il servizio non effettuato non sarà comunque pagato e in ogni caso l'Ente si riserva di far eseguire il servizio ad altri a spese dell'aggiudicatario contestato, rivalendosi sulle competenze dovute all'operatore economico o sulla cauzione.

Considerato che trattasi di interventi di messa in sicurezza del piano viabile per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, oltre a quanto stabilito al punto precedente, saranno applicate le seguenti **penali**:

- **1.000,00 Euro per ritardato intervento;**
- **5.000,00 Euro per mancato intervento.**

Qualora il “mancato intervento” si verifichi per cinque volte, configurando una reiterata inadempienza, si procederà alla risoluzione del presente affidamento.

Fermo restando quanto sin qui in proposito previsto l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di avvalersi della risoluzione di diritto del contratto (ex art. 1456 del Codice Civile) senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire all'aggiudicatario diritti o pretese di sorta, nel caso di impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione. L'Ente, risolvendo il contratto, incamererà la cauzione definitiva fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

L'Ente si riserva di risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia nei casi di all'art. 190 D. Lgs. 36/2023.

11. IMPORTO E PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato in quote trimestrali posticipate a far data dalla stipula del contratto d'appalto sulla base delle attività espletate e rendicontate.

L'importo massimo pagabile, per singola annualità, è stato stimato su dati riferiti all'ultimo triennio, in Euro 276.541,12, oltre IVA e, pertanto, qualora nella singola annualità dovessero essere svolte prestazioni per un importo inferiore a quello di cui innanzi, l'Operatore Economico non avrà nulla a che pretendere sull'importo contrattuale non contabilizzato.

12. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

RECESSO

L'Ente può recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, oltre al decimo dell'importo di quelle non eseguite, con riferimento ai soli procedimenti attivati. Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti dell'importo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni regolarmente eseguite.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione da parte dell'Ente a mezzo P.E.C. da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni naturali consecutivi.

RISOLUZIONE

La stazione appaltante risolve il contratto di appalto, senza limiti di tempo, se ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) modifica sostanziale del contratto, ai sensi dell'art. 120 c. 6 del d.lgs. 36/2023;
- b) modifiche dettate dalla necessità di prestazioni supplementari non inclusi nell'appalto e varianti in corso d'opera (art. 120 c.1 lett. b), c), del codice) nel caso in cui l'aumento di prezzo eccede il 50 % del valore del contratto iniziale;
- c) la modifica del contratto supera le soglie di rilevanza europea (art. 14 del codice);
- d) la modifica supera il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di prestazioni;
- e) ricorre una delle cause di esclusione automatica previste dall'art. 94 c. 1 del codice;
- f) violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento, ai sensi dell'art. 258 del TFUE;
- g) decadenza dell'attestazione di qualificazione dell'esecutore delle prestazioni a causa di falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- h) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di misure di prevenzione;
- i) in caso di patente a crediti per la sicurezza con punteggio inferiore al minimo previsto di 15 crediti, ovvero in caso di assenza o sospensione della stessa. In questo caso si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore delle prestazioni e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida (art. 301-bis d.lgs. 81/2008), nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Il contratto di appalto può essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; in questo caso, il direttore dei lavori, accertato il grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, procede secondo quanto stabilito dall'art. 10 dell'allegato II.14 del codice:

- invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore;

- formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine massimo di 15 giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP;
- Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto, ai sensi dell'art. 122 c. 3 del codice.

Comunicata all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, il RUP, con preavviso di 20 giorni, richiede al direttore dei lavori la redazione dello stato di consistenza delle prestazioni già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

L'organo di collaudo, acquisito lo stato di consistenza, redige un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui accerta la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante ed è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante.

In caso di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'appaltatore, il direttore dei lavori assegna un termine non inferiore a 10 giorni per l'esecuzione delle prestazioni.

Al riguardo, si redige processo verbale in contraddittorio tra le parti; qualora l'inadempimento permanga allo scadere del termine sopra indicato, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

A seguito della risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto:

- al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite - nei casi a) e b);
- al pagamento delle prestazioni relative alle prestazioni regolarmente eseguite decurtato: degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
- e, in sede di liquidazione finale, della maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento - quando la stazione appaltante non prevede che l'affidamento avvenga alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta (art. 124 c. 2 del codice).

Sciolto il contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Nel caso di provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza che inibiscono o ritardano il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari all'1% del valore del contratto, con le modalità di cui all'art. 106 del codice, resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

13. DIVIETO DI SOSPENSIONE

L'operatore economico non può sospendere o ritardare i servizi unilateralmente, neanche in caso di controversie con l'Ente. L'unilaterale sospensione dei servizi costituisce una grave inadempienza contrattuale tale da determinare la risoluzione contrattuale. In questo caso l'operatore economico non potrà vantare alcun credito nei confronti dell'Ente mentre quest'ultimo ha diritto al risarcimento del danno subito in relazione alla unilaterale sospensione del servizio.

14. CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto di cedere a qualsiasi titolo, ed anche parzialmente, il presente appalto, fatto salvo quanto previsto all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 s.m.i..

15. STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Il contratto sarà stipulato secondo le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. 36/2023.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, sono a carico dell'operatore economico.

Sono altresì a carico dell'Operatore economico tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, da giorno della consegna allo scadere della detta convenzione.

16. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora, insorgano controversie derivanti dall'esecuzione dell'eventuale Affidamento per le quali l'importo economico della prestazione possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contabilizzato, il Responsabile Unico del Procedimento promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

L'accordo bonario potrà essere sperimentato unicamente con le modalità di cui al richiamato art. 210 del D. Lgs. n. 36/2023; lo stesso, nel caso di approvazione ha natura di transazione.

È esclusa la competenza arbitrale. Per ogni vertenza giudiziale il tribunale competente per territorio è quello di Matera.

17. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

Il servizio dovrà essere eseguito su tutte le **strade provinciali** di competenza della **Provincia di Matera**. L'elenco e le planimetrie delle strade provinciali di competenza sono riportati negli Elaborati progettuali "Tav. 1 - Planimetria generale delle SS.PP.", "Tav. 2 - Planimetria per aree di intervento" e "Tav. 3 – Elenco delle SS.PP."

L'elenco delle strade potrebbe essere soggetto a variazioni durante l'esecuzione del contratto, in base alle necessità di intervento ed alle decisioni della **Provincia di Matera**: le strade da includere e gli eventuali aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente all'operatore economico.

18. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

PRONTO INTERVENTO

Di seguito si riportano gli interventi di pronto intervento oggetto del presente appalto, da eseguirsi a seguito di criticità che dovessero verificarsi lungo le strade di cui innanzi, atti a garantire la pubblica e privata incolumità, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **Rimozione del fango e dei detriti** dalle carreggiate e pertinenze stradali, in seguito a eventi di frana, smottamenti o sversamenti accidentali;
- **Sgombero neve e spargimento sale** in caso di nevicate ed abbassamento repentino delle temperature;
- **Posizionamento di segnaletica stradale in casi di emergenza**, quali chiusure temporanee di strade, indicazione del pericolo presente sulla sede stradale, ecc...;
- **Delimitazione temporanea di opere** quali manufatti di contenimento ed opere d'arte di pertinenza stradale;
- **Taglio di rami e alberi pericolanti** che, a causa di frane, smottamenti, o eventi atmosferici estremi, rappresentano un pericolo per la viabilità o la sicurezza delle persone. Questo intervento comprende:
 - Rimozione di rami che ostruiscono la carreggiata o creano potenziali rischi per la circolazione.
 - Abbattimento di alberi pericolanti che minacciano di cadere sulla strada o su infrastrutture.
 - Trasporto e smaltimento del materiale vegetale rimosso ai sensi del D.lgs 152/2006.
- **Chiusura di buche pericolose** con fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso a freddo o a caldo;
- **Chiusura di inghiottitoi, voragini e lesioni**, mediante fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio o materiale arido;

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO CARCASSA ANIMALI

Il servizio contempla la rimozione, il trasporto e lo smaltimento di carcasse animali rinvenute (per qualsiasi motivo) sulle strade in gestione all'Ente e che comportano l'alterazione della normale sicurezza alla circolazione, oltre al servizio di sanificazione dell'area interessata dall'intervento.

19. TEMPI DI RISPOSTA E PROCEDURE

PRONTO INTERVENTO

Gli interventi, **anche in contemporanea**, richiesti dovranno iniziare **entro 60 minuti dalla segnalazione** ricevuta dal personale della **Provincia di Matera** o dalle Autorità competenti, **24 ore su 24, 7 giorni su 7**, per l'intera durata del periodo del contratto.

Il numero dedicato di pronto intervento h24, verrà comunicato alle Autorità competenti e Forze dell'Ordine, le quali interloquiranno direttamente con l'Operatore Economico.

In ogni caso, le operazioni di pronto intervento devono essere tempestive per ripristinare in tempi rapidi la sicurezza stradale e la viabilità.

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO CARCASSA ANIMALI

Gli interventi di rimozione carcasse animali, **anche in contemporanea**, richiesti dovranno avere luogo **entro 6 ore dalla segnalazione** ricevuta dal personale della **Provincia di Matera** o dalle Autorità competenti, **24 ore su 24, 7 giorni su 7**, per l'intera durata del periodo del contratto.

20. NUMERO DEDICATO PER SEGNALAZIONI

Per l'attuazione del pronto intervento, l'operatore economico dovrà attivare un **numero dedicato, attivo 24 ore su 24**, a cui il personale della Provincia di Matera e le Autorità competenti potranno rivolgersi per segnalare le diverse situazioni di pericolo.

Il numero dedicato sarà **comunicato alle forze dell'ordine, agli enti locali competenti (ad esempio, Protezione Civile, Vigili del Fuoco, ecc.) e a tutti gli altri enti coinvolti nella gestione delle emergenze**, affinché possano utilizzare il servizio per segnalare prontamente eventi che possono costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità sulle strade provinciali.

La centrale operativa H24 dovrà garantire l'assistenza immediata e l'attivazione degli interventi.

21. COMUNICAZIONE SU GRUPPO WHATSAPP DEDICATO

Per garantire un flusso costante di informazioni tra l'operatore economico e la **Provincia di Matera**, per ogni intervento eseguito l'operatore economico dovrà inviare **una comunicazione dettagliata** tramite un **gruppo WhatsApp dedicato**. Le informazioni da comunicare includono:

- **Soggetto attivatore** del pronto intervento;
- La **localizzazione** esatta dell'intervento;
- La **tipologia di intervento** (rimozione di fango, smottamento, ripristino della viabilità, taglio di rami/alberi pericolanti, emergenza neve, ecc.);
- Il **tempo di avvio e conclusione** dell'intervento;
- **Documentazione fotografica georeferenziata ante e post intervento**;
- Eventuali **problemi riscontrati** durante l'esecuzione dell'intervento.

Il gruppo WhatsApp dovrà essere creato prima dell'inizio dell'attività e sarà utilizzato esclusivamente per le comunicazioni relative agli interventi. L'operatore economico dovrà garantire che le comunicazioni siano inviate tempestivamente, in modo che la **Provincia di Matera** possa monitorare l'andamento degli interventi in tempo reale.

22. REPORT E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Per ogni intervento eseguito, l'operatore economico dovrà fornire un **report completo**, che dovrà comprendere:

- **Descrizione dell'intervento** effettuato (tipologia di intervento, orari di inizio e conclusione, materiali rimossi, ecc.);

- **Chi ha attivato l'intervento:** il report dovrà includere l'informazione su chi ha richiesto l'intervento, che può essere;
 - **Forze dell'ordine;**
 - **Enti locali** (Comuni, Provincia, ecc.);
 - **Altri enti competenti** (es. Protezione Civile, Vigili del Fuoco, ecc.).
- **Documentazione fotografica georeferenziata,** che dovrà essere allegata al report. Le fotografie dovranno essere scattate prima e dopo l'intervento e devono includere:
 - Immagini delle condizioni iniziali della strada prima del ripristino.
 - Immagini dell'area dopo il completamento dell'intervento.
 - Le fotografie dovranno essere georeferenziate, includendo la posizione GPS precisa al momento dello scatto, in modo da verificare la localizzazione dell'intervento.

La documentazione di cui sopra deve essere trasmessa a mezzo posta elettronica certificata con cadenza mensile.

23. MATERIALI, ATTREZZATURE E PERSONALE

L'operatore economico dovrà garantire di avere l'immediata disponibilità di **Attrezzature, mezzi e personale adeguati** garantire l'attuazione degli interventi, anche in caso di contemporaneità di eventi sull'intero territorio della Provincia di Matera, descritti all'art. 18 del presente Capitolato.

24. SICUREZZA

Ai sensi del Testo Unico per la sicurezza D.Lgs 81/2008, l'aggiudicatario deve:

- Realizzare tutti gli interventi previsti nel presente appalto secondo il pieno rispetto delle normative in termini di sicurezza stradale, tutela ambientale e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
- Ottemperare alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti (DPI), oltre a dotare il personale di vestiario che lo renda visibile anche in condizioni di scarsa visibilità, secondo quanto previsto dall'art. 37 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada;
- Utilizzare indumenti e materiali con caratteristiche conformi al Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 9 giugno 1995;
- Adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- Conservare la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi, nei modi e nel rispetto delle prescrizioni, comunicare i rischi specifici che verranno introdotti nell'ambiente di svolgimento dei servizi espletati, in quanto derivanti dai rischi stessi;
- Impiegare personale dipendente o soci lavoratori aventi capacità professionali adeguate al servizio da svolgere e sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte di medico competente ai sensi del D. Lgs. 81/2008 s.m.i. nonché adeguatamente formati sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui va ad operare rilevabili dal D.V.R. e dal D. Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- Provvedere all'informazione e alla formazione sui rischi specifici propri, nonché sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente ivi compreso l'utilizzo dei D.P.I..

Gli interventi su strade a tutela del personale e dell'utenza, dovranno essere eseguiti secondo quanto stabilito dal Decreto 10 luglio 2002 del Ministero delle infrastrutture e trasporti (pubblicato sulla G.U.

n. 226 del 26/9/2002 suppl ordinario “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo in particolare secondo gli schemi (Schemi per strade tipo C ed F extraurbane) indicati dalla tavola n. 60 alla tavola n. 71 da utilizzare in base all'intervento da eseguire.

25. OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore economico dovrà:

- Curare la **manutenzione ordinaria e straordinaria** degli strumenti e dei mezzi meccanici utilizzati;
- Gestire il **corretto smaltimento** dei rifiuti derivanti dalla rimozione del fango e dei rami/alberi, nel rispetto delle normative ambientali e di sicurezza;
- Garantire la **tempestività e l'efficacia degli interventi, anche in contemporanea su tutte le strade provinciali**, avendo a disposizione **mezzi e personale** idonei a garantire quanto descritto nell'art. 18 del presente elaborato;
- L'operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, a pena di nullità del contratto.

26. CONTROLLO E VERIFICA

La **Provincia di Matera** si riserva il diritto di effettuare ispezioni periodiche o monitoraggi in tempo reale delle operazioni, per verificare la conformità del servizio alle prescrizioni del contratto.

27. QUADRO ECONOMICO

Il quadro economico dell'appalto è suddiviso in voci principali, come illustrato di seguito. Gli importi sono indicativi e devono essere adattati in base alle specifiche esigenze della **Provincia di Matera** e all'offerta dell'operatore economico.

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
<p align="center">PRONTO INTERVENTO - VIABILITA' PROVINCIA DI MATERA CUP: H99J26000010003</p>			
A	IMPORTO DELL'APPALTO		
A1	Lavori a misura		€ 584 623,36
A2	Servizio di raccolta, trasporto e conferimento carcasse animali	€ 235 000,00	
A3	Costi della sicurezza previsti non soggetti a ribasso	€ 10 000,00	
IMPORTO A BASE DI GARA SOGGETTO A RIBASSO		€	584 623,36
IMPORTO NON SOGGETTO A RIBASSO		€	245 000,00
TOTALE APPALTO (A1+A2+A3)		€	829 623,36

B SOMME A DISPOSIZIONE			
B1	Lavori in amministrazione diretta previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura (importi esclusi di iva)	€	-
B2	Rilievi, accertamenti e indagini da eseguire ai diversi livelli di progettazione a cura della stazione appaltante;	€	-
B3	Imprevisti, secondo quanto precisato dal comma 2, articolo 5, allegato I.7; (importi esclusi di iva)	€	41 481,17
B4	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli articoli 60 e 120, comma 1, lettera a), del Codice;	€	-
B5	Spese tecniche		
B5.1	Spese tecniche relative alla progettazione, alle attività preliminari, ivi compreso l'eventuale monitoraggio di parametri necessari ai fini della progettazione ove pertinente, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità	€	-
B5.2	Spese tecniche relative all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	16 592,47
B6	Spese per attività tecnico-amministrative e strumentali connesse alla progettazione, di supporto al RUP qualora si tratti di personale dipendente, di assicurazione dei progettisti qualora dipendenti dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del codice nonché per la verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice;	€	-
B7	Spese di cui all'art. 45, commi 6 e 7, del codice;	€	-
B8	Spese per pubblicità	€	660,00
B9	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificatamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto;	€	-
B10	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico, di cui all'articolo 41, comma 4, del codice;	€	-
B11	Spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale;	€	-
B12	Nei casi in cui sono previste, spese per le opere artistiche di cui alla legge 20 luglio 1949, n. 717;	€	-
B13	Iva ed eventuali altre imposte		
B13.1	Iva sui lavori nella misura del 22%	€	182 517,14
B13.2	Iva su lavori in amministrazione diretta ed imprevisti di cui alle voci B1 e B5 nella misura del 22%	€	9 125,86
B13.3	Cassa sulle spese tecniche di cui alla voce B5.1 nella misura del 4%	€	-
B13.4	Iva sulle spese tecniche di cui alla voce B5.1 del 22%	€	-
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B)		€	250 376,64
TOTALE PROGETTO (A+B)		€	1 080 000,00
Clausola opzionale di cui all'art. 120, comma 1, lettera a) del D.Lgs 36/2023		€	165 924,67

28. MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di lavori e servizi, oggetto del presente Appalto, saranno contabilizzate come di seguito specificato:

- **Canone annuo di reperibilità:** Il canone fisso annuo spettante all'Operatore Economico, a fronte della disponibilità ad intervenire 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per l'intera durata contrattuale, è pari a Euro 20.000,00;
- **Interventi:** gli interventi saranno contabilizzati usando come riferimento il listino prezzi della Regione Basilicata vigente al verificarsi dell'intervento come previsto dall'articolo 41 ed allegato I.14 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i..

Ogni intervento sarà valutato sulla base delle effettive lavorazioni svolte, documentando con precisione, la durata dell'intervento, il personale ed i mezzi impiegati. Gli interventi per i quali non sarà possibile quantificare le lavorazioni come sopra descritto, si procederà con la contabilizzazione in economia delle ore di impiego relative agli operai e noli di mezzi ed attrezzature utilizzati.

- **Servizio di raccolta, trasporto e conferimento carcasse animali:**
 - Per il recupero, trasporto e conferimento di ogni carcassa animale sulle Strade Provinciali di competenza, con peso non superiore a kg. 100, sarà corrisposto un importo pari ad Euro 320,00;
 - Per ogni chilo eccedente la soglia di kg. 100 per singola carcassa, sarà corrisposto un importo pari ad Euro 0,60.